

REPUBBLICA ITALIANA

Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Adunanza Generale in sede consultiva nella camera di consiglio del 25 settembre 2014.

* **

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (approvazione dello statuto della Regione siciliana);

visto il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei Conti per la Regione siciliana);

visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei Conti);

visto il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 2000 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzione 18 ottobre 2001, n. 3) e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR dell'11 novembre 2013 delle Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR del 27 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Vita con nota prot. 3944 del 19 maggio 2014;

vista l'ordinanza n. 159/2014/CONTR, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione di controllo in Adunanza Generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, dott. Marco Fratini;

ha emesso la seguente deliberazione

Il Comune di Vita chiede di conoscere se sia possibile procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio (nel caso concreto, di un debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna al risarcimento del danno) durante l'esercizio provvisorio di bilancio, nell'ipotesi in cui risulti idoneo e capiente stanziamento per la copertura della spesa.

La richiesta di parere, proveniente dal soggetto istituzionalmente legittimato a formularla e attinente alla materia della contabilità pubblica, è ammissibile.

Nel merito, si osserva quanto segue.

I debiti fuori bilancio sono obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d'impegno.

La corretta programmazione e gestione finanziaria dell'Ente locale impone, infatti, che tutte le spese siano anticipatamente previste nel documento di bilancio approvato dal Consiglio Comunale e che le decisioni di spesa siano assunte nel rispetto delle norme giuscontabili che ne disciplinano la procedura (artt. 151 e 191 TUEL).

Tutto ciò costituisce la diretta conseguenza della funzione autorizzatoria del bilancio di previsione degli enti locali, i quali possono effettuare le sole spese autorizzate dal Consiglio Comunale.

Quest'ultimo, attraverso l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, esercita le sue prerogative di organo di indirizzo dell'attività politico-amministrativa dell'Ente, vincolando, al contempo, i poteri di spesa degli organi amministrativi.

L'art. 194 del TUEL ne disciplina l'ambito di applicazione e le procedure, ed individua tassativamente i presupposti per poter ricondurre tali obbligazioni al sistema di bilancio dell'ente, ossia: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

In ciascuna delle sopra elencate tipologie, il debito viene ad esistenza al di fuori ed indipendentemente dalle ordinarie procedure che disciplinano la formazione della volontà dell'ente, e la deliberazione consiliare, che riconduce l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente ed individua le risorse per farvi fronte, deve essere tesa ad accertare la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie tipizzate dalla norma, nonché le cause che hanno originato l'obbligo, anche al fine di evidenziare eventuali responsabilità.

Superando il precedente orientamento (Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delibera n. 2/2005), la più recente giurisprudenza contabile (da ultimo, Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 21/2013/VSGF, n. 74/2013/PRSP, n.

270/2011/GEST), in coerenza con i principi contabili dell'Osservatorio sulla finanza locale (pr. n. 2-101/103), ha posto particolare attenzione sull'imprescindibile attività valutativa da parte dell'organo consiliare, che, essendo ascrivibile alla funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo, non ammette alcuna possibilità di interposizione, sia pur in via d'urgenza, da parte di altri organi.

La caratteristica funzione "autorizzatoria" del bilancio preventivo, nella contabilità finanziaria degli enti locali, impone la corretta programmazione e conseguente assunzione, nel rispetto di tutte le norme giuscontabili, delle decisioni di spesa.

Nel quadro appena delineato, non risulta possibile procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio provvisorio di bilancio. E ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, la delibera di riconoscimento può essere adottata solo in occasione di precise scansioni temporali, in particolare in sede di approvazione del bilancio di previsione ovvero in occasione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art 193, comma 2, del TUEL. Si tratta, non a caso, dei momenti in cui gli equilibri di bilancio vengono valutati in maniera approfondita e complessiva. Di conseguenza, ipotizzare che si possa provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio proprio durante la "vacanza" di bilancio, costituirebbe un'evidente aporia logica.

In secondo luogo, il principio di tipicità e tassatività delle spese consentite nel corso dell'esercizio provvisorio esclude che si possa procedere all'adempimento di obbligazioni che non rientrano nei casi contemplati e, ancor di più, di carattere eccezionale (come quelle aventi a oggetto debiti fuori bilancio).

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione di controllo per la Regione siciliana.

Copia della seguente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 25 settembre 2014.

Il Relatore

Il Presidente

Marco Fratini

Maurizio Graffeo

Depositato in segreteria il 30 ottobre 2014

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)